

STATUTO ANFIDA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA GLI INDUSTRIALI DEGLI ACQUEDOTTI - ANFIDA - con sede a Roma - fra le aziende che svolgono le attività del servizio idrico integrato come definite al successivo art. 4.

Art. 2 - SCOPI

L'Associazione è indipendente, apartitica e non persegue fini di lucro. Suoi scopi principali sono:

- a) stimolare la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori industriali del settore idrico integrato;
- b) organizzare o partecipare a ricerche, studi, dibattiti, convegni su temi economici e sociali e su istituti di interesse generale;
- c) tutelare ed assistere le imprese associate sul piano economico e sindacale anche stipulando contratti di lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze;
- d) raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi all'industria del settore idrico integrato; provvedere all'informazione ed alla consulenza degli associati nelle materie di interesse generale dell'imprenditorialità e specifico della categoria;
- e) rappresentare gli interessi generali della categoria presso autorità, enti, amministrazioni, istituzioni ed organizzazioni, anche mediante la designazione o la nomina di propri rappresentanti, quando questa sia prevista, e mediante la sua promozione ove essa, pur non prevista, sia ritenuta utile;
- f) rappresentare la categoria in seno alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana, nelle forme previste dallo statuto confederale.

L'Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e competenze fra le componenti del sistema ed ispirando i propri comportamenti al codice etico adottato dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana.

Art. 3 - ADESIONE AD ALTRE ORGANIZZAZIONI

L'A.N.F.I.D.A. può aderire anche in forma federativa ad altre associazioni che abbiano per scopo la tutela degli interessi generali dell'industria italiana. L'Associazione aderisce alla Confindustria assumendo così il ruolo di componente primaria del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per se e per i propri soci.

Art. 4 - ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione tutte le aziende che abbiano per oggetto in tutto o in parte il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e depurazione di acque reflue, qualunque sia la loro forma giuridica e che si riconoscano nei valori del mercato e della concorrenza.

Sono associati di Anfida:

- a) le imprese private, con sede legale nel territorio nazionale, che svolgono le attività di cui al primo comma;
- b) le imprese che svolgono le attività di cui al primo comma, sempre con sede legale nel territorio nazionale, al cui capitale partecipino soggetti pubblici in qualsiasi percentuale o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
- c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui ai precedenti punti nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione;
- d) le Sezioni, delle Associazioni Territoriali di Confindustria, che riuniscono le imprese che svolgono le attività di cui al primo comma e che condividono gli scopi dell'Associazione.

Gli associati, come sopra identificati, vengono iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

L'ammissione comporta l'accettazione del presente Statuto e l'impegno associativo per l'esercizio in corso e per quello successivo. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Tale impegno si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta anticipata da comunicarsi a mezzo raccomandata almeno sei mesi prima della chiusura annuale dell'esercizio.

L'associato ha inoltre l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al sistema confederale con particolare riguardo al codice etico, alle norme statutarie e regolamentari in materia di doppio inquadramento e di sistema contributivo, e di non fare

contemporaneamente parte di associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi.

L'adesione dà diritto all'associato

di avvalersi anche delle prestazioni che discendono dalla sua appartenenza al sistema confederale.

Art. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione devono essere rivolte alla Presidenza dell'Associazione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e gli obblighi del presente statuto.

Esse devono inoltre indicare la sede delle imprese, l'ubicazione degli impianti, le persone dei legali rappresentanti ed il numero dei dipendenti occupati.

In caso di richiesta di iscrizione da parte delle Sezioni di cui all'art. 4 lettera d), le domande devono contenere l'elenco delle imprese aderenti alla Sezione stessa ed il numero totale complessivo dei dipendenti di tali imprese.

Sulle domande di ammissione si pronuncia, a maggioranza di voti, il Consiglio Direttivo.

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato di Presidenza;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati è costituita dai rappresentanti di tutti gli associati come definiti all'art. 4.

Ogni impresa associata ha diritto ad un voto, più altri voti aggiuntivi in ragione di uno ogni dieci dipendenti, o frazione, addetti ai servizi di cui al primo comma dell'art. 4, con un massimo di 20 voti complessivi.

Per il calcolo del diritto di voto spettante a ciascuna Sezione associata di cui all'art. 4 lett. d), si tiene conto del numero totale complessivo dei dipendenti addetti ai suddetti servizi delle imprese alla stessa aderenti.

Il numero di voti spettanti ad ogni associato, come definito all'art. 4, viene accertato al primo gennaio di ogni anno a cura della segreteria dell'Associazione. Tale numero resta immutato per tutta la durata dell'anno.

Art. 8 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Il contributo associativo - comprensivo della parte di spettanza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana - è costituito da due quote:

a) una quota fissa per ogni associato stabilita ogni anno dall'Assemblea generale ordinaria in sede di approvazione del bilancio preventivo a sensi dell'art. 10 del presente Statuto;

b) una quota determinata ripartendo - fra le sole imprese che occupano più di cinque lavoratori e le sole Sezioni che complessivamente occupano più di venti lavoratori, in proporzione al numero dei dipendenti eccedenti rispettivamente i cinque e i venti, e computandone fino ad un massimo di duecentottanta - il fabbisogno finanziario dell'Associazione, risultante dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea generale ordinaria, per la parte non coperta dall'insieme delle quote di cui al precedente punto a).

Il numero dei dipendenti, considerato ai fini di cui sopra, è quello accertato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 del presente Statuto.

Le imprese ammesse a far parte dell'Associazione, nel corso dell'anno, corrispondono l'intero contributo, accertato come sopra, o metà di esso, a seconda che abbiano presentato la domanda di ammissione nel primo o nel secondo semestre.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle Sezioni di cui all'art. 4 lett. d) sommando i dati di ciascuna di esse.

Durante la vita dell'organizzazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Essa può essere convocata in via straordinaria dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti associati che dispongano di almeno un terzo dei voti spettanti a tutte le imprese associate.

La convocazione dell'Assemblea, sia in via ordinaria che in via straordinaria è fatta per iscritto mediante avviso inviato a ciascun associato almeno dieci giorni prima della riunione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea occorre, in prima convocazione, l'intervento della metà degli associati e la maggioranza dei voti determinati a norma del precedente art.7.

In seconda convocazione, l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli associati intervenuti e dei voti ad essi spettanti.

Per la validità della deliberazione di scioglimento dell'Associazione è necessaria l'adesione della metà degli associati e dei due terzi dei voti determinati a norma del precedente art.7.

Ogni associato, in caso di impedimento del proprio legale rappresentante, può farsi rappresentare dal rappresentante di altro associato o da un proprio dirigente o procuratore legale, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Art. 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati:

a) discute e delibera sull'andamento dell'Associazione; delibera sulla linea di condotta da seguire per il conseguimento degli scopi statutari, e, a tal fine, detta le direttive di ordine generale;

b) discute e delibera in merito al bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed al bilancio preventivo dell'esercizio in corso, determinando l'importo complessivo del contributo dovuto per l'anno corrente dalle imprese associate;

c) elegge ogni due anni fra i rappresentanti degli associati:

c.a il Presidente;

c.b da 7 a 10 Consiglieri; c.c 4 Revisori dei Conti dei quali 3 effettivi ed 1 supplente;

c.d 4 Proviviri dei quali 3 effettivi e 1 supplente;

d) delibera l'eventuale adesione dell'Associazione ad altre organizzazioni;

e) delibera in ordine ad eventuali modifiche da apportare al presente Statuto;

f) può deliberare su ogni altro argomento compreso negli scopi dell'Associazione;

g) delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione.

Nella elezione delle cariche sociali deve essere assicurata una adeguata rappresentanza delle piccole imprese e dei giovani imprenditori.

Gli organi elettivi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Per il Presidente, il od i vice Presidenti da eleggersi a norma del successivo art. 12, la rielezione è ammessa fino ad un massimo di due bienni consecutivi dopo il primo.

Il Presidente ed i Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea degli associati che si tiene negli anni dispari; i Revisori dei Conti ed i Proviviri dall'Assemblea che si tiene negli anni pari.

Le vacanze che si verificano, per qualsiasi motivo, nel numero dei Consiglieri, vengono colmate per cooptazione dal Consiglio Direttivo. I Consiglieri, così eletti, durano in carica fino alla fine del biennio in corso.

NORMA TRANSITORIA ALL'ART. 10

Il Collegio dei Proviviri - eletto per la prima volta dall'Assemblea del 1993 - resterà in carica fino all'Assemblea del 1996.

Art. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dai Consiglieri eletti a norma del precedente art. 10 e da uno o due vice Presidenti si riunisce almeno due volte all'anno in seguito a deliberazione del Presidente od a richiesta di almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto inviata a ciascun Consigliere almeno sei giorni prima della riunione.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato telegraficamente con un preavviso di tre giorni.

Ogni membro del consiglio può farsi rappresentare da altro Consigliere mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Ciascun Consigliere dispone di un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le modalità delle votazioni sono decise dal Presidente. Per la elezione delle cariche sociali, le votazioni sono fatte a scrutinio segreto.

Art. 12 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

È compito del Consiglio Direttivo:

a) eleggere, tra i Consiglieri, da 1 a 2 vice Presidenti;

b) deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione;

c) nominare i componenti delle Commissioni di cui al successivo art. 17, scelti fra i rappresentanti degli associati o fra gli esperti designati da queste fra i propri dirigenti;

- d)** esaminare preliminarmente gli argomenti e le questioni generali da sottoporre all'Assemblea; attuare, seguendo le direttive di massima fissate dall'Assemblea, i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini statutari e per la normale amministrazione dell'Associazione;
- e)** discutere ed approvare il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- f)** redigere il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea e proporre a questa l'ammontare complessivo del contributo da richiedere alle imprese associate per l'anno in corso;
- g)** nominare il Segretario dell'Associazione, assumere e licenziare il personale determinandone le mansioni ed il trattamento economico;
- h)** designare eventuali rappresentanti dell'Associazione presso enti od organizzazioni come previsto al precedente art.2 - e);
- i)** nominare la Commissione di designazione del Presidente di cui all'art.18.

Art. 13 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza - costituito dal Presidente e dal o dai vice presidenti - ha il compito di esaminare in fase istruttoria gli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e di assolvere in via di urgenza gli interventi opportuni per il buon funzionamento dell'Associazione salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Presidenza può consultarsi senza particolari formalità di convocazione.

Art. 14 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, in ogni grado di giurisdizione.

È di diritto Presidente dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, provvede alla loro convocazione nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto.

Dà le disposizioni per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull'andamento dell'Associazione.

Sentito il Consiglio Direttivo il Presidente può assegnare al od ai vice Presidenti od ai Consiglieri la Presidenza di una o più Commissioni costituite ai sensi del successivo art.17.

Egli può delegare al o ai vice Presidenti ed a taluno dei componenti del Consiglio Direttivo, in collegio o singolarmente, alcune delle funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è di diritto sostituito in tutte le sue funzioni ed in tutti i suoi poteri dal vice Presidente e, se i vice Presidenti sono due, da quello più anziano di età. In caso di suo impedimento subentra nelle stesse funzioni e con gli stessi poteri l'altro vice Presidente od il Consigliere più anziano di età.

Art. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei conti hanno il compito:

- a) di sorvegliare la gestione amministrativa dell'Associazione eseguendo verifiche di cassa e contabili;
- b) di procedere alla verifica del bilancio consuntivo e di formulare parere sul bilancio preventivo, riferendone per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Ogni eventuale divergenza che insorgesse tra l'Associazione e gli associati ad essa aderenti sull'interpretazione ed esecuzione dei patti e delle clausole del presente Statuto e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi della Associazione sarà deferita al giudizio del Collegio dei Probiviri nominato a termini dell'art.10 dello Statuto.

I membri effettivi scelgono tra di loro il Presidente del Collegio.

I Probiviri giudicheranno senza formalità di procedure ed inappellabilmente quali amichevoli compositori ed avranno le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine.

Art. 17 - COMMISSIONI CONSULTIVE

Il Consiglio Direttivo può nominare, in rapporto alle esigenze dell'attività sociale ed alla consistenza organizzativa dell'Associazione, Commissioni di carattere consultivo in relazione a particolari esigenze dell'Associazione.

Le Commissioni devono esaminare i problemi che si pongono - nei rispettivi settori di competenza - per il miglior funzionamento dell'Associazione, ai fini del conseguimento degli scopi statutari. Esse sono inoltre tenute a formulare pareri su specifiche questioni che, nell'ambito della rispettiva competenza, siano loro sottoposte dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

La presidenza delle predette Commissioni è affidata a norma del quinto comma del precedente art.14 al od ai vice Presidenti od ai Consiglieri. Questi possono disciplinare l'attività delle Commissioni alle quali presiedono senza vincoli di forma o di procedura.

Art. 18 - COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE

Ai fini di esperire, in via riservata, in occasione dell'elezione del Presidente, la più ampia consultazione degli associati è costituita dal Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima dell'Assemblea degli anni dispari, una Commissione di designazione composta di 3 membri che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

La Commissione riferirà l'esito delle sue consultazioni al Consiglio direttivo che precede l'Assemblea e all'Assemblea stessa.

Art. 19 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo può prevedere la attribuzione di compensi a favore di componenti di Organi dell'Associazione esclusivamente in relazione all'affidamento agli stessi di specifici incarichi che esulino dagli ordinari compiti previsti dallo Statuto per la carica.

Art. 20 - ANNO SOCIALE

L'esercizio amministrativo ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Nel caso di scioglimento, le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.